

Schema di Valeria VASAPOLLO

Procedimento per la dichiarazione di fallimento (ART. 15 ss lf.) agg. al 28.10.2014

Iniziativa di fallimento ex art 6 l.f.

- su ricorso del debitore,
- su ricorso di uno o più creditori
- su richiesta del pubblico ministero.

Decreto di convocazione emesso dal Tribunale, nei

confronti del debitore e dei creditori istanti
Il decreto è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento

L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso

tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Il presidente del tribunale Può abbreviare il termine di 15 gg, previsto tra la data di udienza e di notifica del ricorso , nonché il termine di 7 giorni previsto per la costituzione del debitore se ricorrono particolari ragioni di urgenza.

In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi

CONTENUTO DEL DECRETO

Il decreto contiene l'indicazione:

- che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento
- fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.
- l'ordine che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; IL Tribunale può richiedere eventuali informazioni urgenti. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni

COSTITUZIONE DEL DEBITORE

Mediante memoria difensiva e deposito di documenti e relazioni tecniche entro il termine di sette giorni prima dell'udienza (NON PERENTORIO)

AUDIZIONE DELLE PARTI

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti.

MODALITA' DI NOTIFICA DEL RICORSO UNITAMENTE AL DECRETO DI CONVOCAZIONE

- ricorso e decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo PEC del debitore, risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente su ricorso di uno o più creditori
- SE per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
- SE la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

S
e
g
u
e

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i **provvedimenti cautelari o conservativi** a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Ammissione ed all'espletamento dei **mezzi istruttori richiesti** dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO RECLAMABILE EX ART 18

DECRETO DI RIGETTO comunicato a cura del cancelliere alle parti **RECLAMABILE EX ART 22 L.F.**

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila.

CONTENUTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

- 1) nomina del giudice delegato per la procedura;
- 2) nomina del curatore;
- 3) ordine al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
- 4) luogo, giorno ed ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
- 5) assegnazione ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

NOTIFICA DELLA SENTENZA

1) QUANTO ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, La sentenza che dichiara il fallimento

- è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15,
- è comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

2) QUANTO AI TERZI

La sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

EFFETTI

Per le parti → La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile.

Per i terzi → si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle